



CITTÀ DI ALGHERO

**REGOLAMENTO
PER LA
DISCIPLINA
DEI
CONTRATTI**

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 29.11.2016)

INDICE

<u>TITOLO I</u>	DISPOSIZIONI GENERALI
<u>Articolo 1</u>	Oggetto del regolamento
<u>Articolo 2</u>	Interpretazione del regolamento
<u>TITOLO II</u>	NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
<u>CAPO I</u>	La fase precontrattuale
<u>Articolo 3</u>	Determinazione a contrattare
<u>CAPO II</u>	La scelta del contraente
<u>SEZIONE I</u>	Disposizioni generali
<u>Articolo 4</u>	Modi di scelta del contraente
<u>Articolo 5</u>	Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria
<u>Articolo 6</u>	Termini per le procedure di gara
<u>SEZIONE II</u>	Procedura aperta e procedura ristretta
<u>Articolo 7</u>	Procedura aperta
<u>Articolo 8</u>	Procedura ristretta
<u>Articolo 9</u>	Commissione di gara per procedure aperte, ristrette o negoziate da affidare con il criterio del prezzo più basso
<u>Articolo 10</u>	Commissione giudicatrice per procedure da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<u>Articolo 11</u>	Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione
<u>Articolo 12</u>	Criteri di aggiudicazione e offerte anomale
<u>Articolo 13</u>	Adempimenti della commissione per l'espletamento delle procedure di gara
<u>Articolo 14</u>	Aggiudicazione definitiva di procedura aperta e di procedura ristretta
<u>SEZIONE III</u>	Procedura negoziata
<u>Articolo 15</u>	Procedura negoziata
<u>CAPO III</u>	Stipulazione e rogito
<u>SEZIONE I</u>	Atti preliminari alla stipulazione
<u>Articolo 16</u>	Atti preliminari alla stipulazione
<u>Articolo 17</u>	Documentazione antimafia
<u>Articolo 18</u>	Cauzione definitiva
<u>Articolo 19</u>	Deposito per spese contrattuali
<u>SEZIONE II</u>	Stipulazione del contratto
<u>Articolo 20</u>	Stipulazione del contratto
<u>Articolo 21</u>	Cessione del contratto
<u>Articolo 22</u>	Durata del contratto
<u>Articolo 23</u>	Domicilio del contraente
<u>SEZIONE III</u>	Rogito del contratto
<u>Articolo 24</u>	Ufficiale rogante

<u>Articolo 25</u>	Disposizioni in merito al contenuto ed agli allegati del contratto
<u>Articolo 26</u>	Adempimenti fiscali
<u>CAPO IV</u>	Efficacia ed esecuzione dei contratti
<u>SEZIONE I</u>	Efficacia del contratto
<u>Articolo 27</u>	Efficacia del contratto
<u>SEZIONE II</u>	Esecuzione del contratto
<u>Articolo 28</u>	Modalità di pagamento del prezzo del contratto
<u>Articolo 29</u>	Cessione di credito e procura
<u>Articolo 30</u>	Revisione dei prezzi
<u>Articolo 31</u>	Vigilanza e collaudo
<u>Articolo 32</u>	Decisione delle controversie
<u>TITOLO III</u>	I CONTRATTI
<u>CAPO I</u>	Compravendita
<u>Articolo 33</u>	Alienazione e acquisto di beni
<u>Articolo 34</u>	Ipotesi particolari di alienazione di immobili a trattativa privata
<u>Articolo 35</u>	Beni vincolati
<u>Articolo 36</u>	Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione
<u>Articolo 37</u>	Prezzo della compravendita
<u>Articolo 38</u>	Forme di pubblicità
<u>CAPO II</u>	Permuta
<u>Articolo 39</u>	Permuta
<u>CAPO III</u>	Donazione
<u>Articolo 40</u>	Donazione
<u>CAPO IV</u>	Locazione ed affitto
<u>Articolo 41</u>	Durata e condizioni della locazione e dell'affitto
<u>Articolo 42</u>	Elenco dei beni locati o affittati
<u>Articolo 43</u>	Modalità per la determinazione del canone
<u>Articolo 44</u>	Locazione di immobili urbani
<u>CAPO V</u>	Comodato
<u>Articolo 45</u>	Contratto di comodato
<u>CAPO VI</u>	Assicurazione
<u>Articolo 46</u>	Assicurazioni obbligatorie
<u>CAPO VII</u>	Transazione
<u>Articolo 47</u>	Limiti alla transazione
<u>CAPO VIII</u>	Contratto d'opera
<u>SEZIONE I</u>	Disposizioni generali

<u>Articolo 48</u>	Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale
<u>SEZIONE II</u>	Contratto di prestazione d'opera professionale
<u>Articolo 49</u>	Clausole necessarie del contratto d'opera
<u>Articolo 50</u>	Clausole necessarie del contratto di prestazione d'opera professionale
<u>CAPO IX</u>	Appalti
<u>Articolo 51</u>	Principi generali
<u>TITOLO IV</u>	CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI
<u>CAPO I</u>	Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici
<u>Articolo 52</u>	Concessione di costruzione e gestione
<u>CAPO II</u>	Concessione di servizi pubblici
<u>Articolo 53</u>	Concessione di servizi pubblici
<u>Articolo 54</u>	Contenuti della convenzione
<u>TITOLO V</u>	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
<u>Articolo 55</u>	Abrogazioni

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalle leggi e dallo Statuto, il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune di Alghero per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. L'attività contrattuale del Comune si ispira ai criteri di economicità, imparzialità, efficacia, semplificazione, trasparenza e pubblicità, ed è svolta nei limiti della programmazione di bilancio.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - le convenzioni e gli accordi di programma di cui agli articoli 30 e 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto delle imposte.

Articolo 2
Interpretazione del regolamento

1. Il presente regolamento è interpretato secondo le regole generali sull'interpretazione delle norme.
2. L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, approvata dal Consiglio comunale, con la stessa modalità di approvazione del presente regolamento.
3. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge vigenti, comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento a quelle in materia di contratti pubblici. In detto ambito le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.

TITOLO II
NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

CAPO I
La fase precontrattuale

Articolo 3
Determinazione a contrattare

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dall'organo competente, sulla base di preventive indagini e ricerche atte ad acquisire tutto quanto utile per stabilire i termini della gara e del contratto, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) l'ammontare della spesa e il relativo finanziamento.

CAPO II
La scelta del contraente

SEZIONE I
Disposizioni generali

Articolo 4
Modi di scelta del contraente

1. Le modalità di scelta del contraente sono, di regola, la procedura aperta e la procedura ristretta.
2. È consentito il ricorso alla procedura negoziata nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale e comunitaria nelle specifiche materie, e dalle norme del presente regolamento.
3. È consentito procedere mediante cottimo fiduciario per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia, previsti dal vigente Regolamento comunale sulle acquisizioni in economia.
4. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali può essere bandito un concorso di idee.

Articolo 5
Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria.

1. Nei casi in cui la normativa vigente non prevede le modalità di pubblicazione, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara è effettuata mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito Internet del Comune, nonché con le altre modalità indicate, in relazione all'oggetto ed all'entità del contratto, nella determinazione a contrattare.
2. Le offerte da presentare sono corredate da cauzione pari al 2% dell'importo a base d'asta, da prestare con le modalità consentite dalla vigente normativa. Nel caso di lavori, forniture e servizi in economia di valore inferiore o uguale a € 40.000,00 è facoltà dell'Amministrazione richiedere la suddetta cauzione provvisoria.
3. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 6
Termini per le procedure di gara

1. I termini massimi per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte sono disciplinati dalla legge.
2. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, ove sussistano specifiche ragioni d'urgenza, i termini di cui al comma 1 sono stabiliti dal bando o nella lettera d'invito. Le ragioni d'urgenza sono indicate nella determinazione a contrarre.

SEZIONE II
Procedura aperta e procedura ristretta

Articolo 7
Procedura aperta

1. Per procedura aperta si intende la gara in cui ogni impresa interessata può presentare offerta.

2. Le modalità di esecuzione della procedura aperta sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento.

Articolo 8

Procedura ristretta

1. Per procedura ristretta si intende la gara cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.
2. Per i metodi con cui tenere la procedura ristretta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento.
3. Nel caso di difformità fra le previsioni dell'avviso di gara e quelle della lettera di invito, prevalgono le previsioni della lettera di invito.

Articolo 9

Commissione di gara per procedure aperte o ristrette o negoziate da affidare con il criterio del prezzo più basso

1. Le sedute pubbliche delle procedure aperte, ristrette o negoziate da affidare con il criterio del prezzo più basso sono presiedute dal Dirigente del Servizio Gare e Contratti, il quale si avvale di due dipendenti in qualità di testimoni, comunque nel rispetto delle convenzioni e dei protocolli operativi inerenti la Centrale Unica di Committenza che in tal caso prevalgono.
2. Le sedute pubbliche sono aperte agli offerenti o ai loro delegati
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente designato dal presidente della Commissione.
4. Per procedure di acquisto svolte sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la valutazione delle offerte, in caso di Richiesta di Offerta (RDO) da affidare con il criterio del prezzo più basso, è effettuata direttamente dal Punto Ordinante (P.O).

Articolo 10

Commissione giudicatrice per procedure da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se l'aggiudicazione o l'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di valutazione delle offerte sono demandate ad una commissione giudicatrice, nominata con atto del Dirigente del Servizio Gare e Contratti, dopo la scadenza del termine assegnato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. Tale commissione è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferisce l'oggetto del contratto, ed è presieduta dal Dirigente del Servizio Gare e Contratti.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente designato dal presidente della commissione.
3. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, esaustivamente motivata sulla base di circostanze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra dirigenti e funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero in conformità a quanto stabilito dal vigente Codice dei Contratti Pubblici, tra le categorie ivi indicate.
4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico – amministrativo relativo all'oggetto della procedura e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto alle procedure medesime.

5. Ulteriori cause ostative alla nomina a commissario sono disciplinate dal vigente Codice dei Contratti Pubblici.
6. Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della Legge n. 190/2012.
7. I commissari devono dichiarare, prima dell'inizio dei lavori, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, e in particolare dichiarano l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità con i rappresentanti delle imprese partecipanti ai sensi dell'art.1, comma 9 – lettera e) della legge 190/2012.
8. Nel caso di assenza, impedimento od incompatibilità dei componenti della commissione diversi dal presidente, le funzioni corrispondenti sono svolte da altri dipendenti appartenenti allo stesso servizio di categoria immediatamente inferiore, o, in mancanza, dal Responsabile di altro servizio, designati dal presidente al momento dell'insediamento della commissione.
9. Nel caso di gare eseguite in forma associata con altri enti, la commissione può essere integrata con il componente competente, designato da ciascuno dei soggetti giuridici partecipanti.
10. La commissione giudicatrice è un organo collegiale perfetto che opera solo in presenza di tutti i componenti, tranne che per attività meramente istruttorie e preparatorie, ovvero tranne in caso di gare telematiche nelle quali i singoli commissari possono partecipare alle sedute in modalità remota dalle proprie postazioni informatiche operative.
11. In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare, le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.
12. Ai componenti della commissione giudicatrice, che non siano dipendenti del Comune, può essere riconosciuto per la partecipazione ai lavori un compenso il cui ammontare è indicato nella determinazione di nomina, tenuto conto delle competenze professionali e del valore e complessità della procedura.
13. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
14. Le presenti disposizioni si applicano comunque in assenza di diversa disciplina stabilita dalle convenzioni e dai disciplinari inerenti la centrale Unica di Committenza

Articolo 11

Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione

1. Per la composizione ed il funzionamento della commissione giudicatrice del concorso di idee e per il concorso di progettazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la commissione per gare ad offerte economicamente più vantaggiose.

Articolo 12

Criteri di aggiudicazione e offerte anomale

1. Nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con i seguenti criteri:
 - a) prezzo più basso per i contratti dai quali deriva una spesa;
 - b) prezzo più alto per i contratti dai quali deriva un'entrata;

- c) offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Con la determinazione a contrattare viene scelto, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.
 3. Per la disciplina dei criteri di aggiudicazione si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
 4. L'Amministrazione ha facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anomala.

Articolo 13

Adempimenti della commissione per l'espletamento delle procedure di gara

1. La commissione ha la responsabilità della procedura della gara che deve essere esperita nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito. Le sedute della commissione possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o giorno successivo.
2. La commissione, dopo aver accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte, all'individuazione dei risultati dell'esperimento della gara e, successivamente, alla formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.
3. In apposito processo verbale sono riportate le operazioni compiute dalla commissione e le informazioni previste dalla legge. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario della commissione. Nel verbale di gara sono inserite, se richieste, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dai soggetti interessati validamente partecipanti alle procedure di gara.
4. Il verbale di gara è trasmesso dall'ufficio gare al Responsabile del servizio interessato per i provvedimenti di cui all' articolo 14.
5. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri indicati nel bando in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel bando.

Articolo 14

Aggiudicazione definitiva di procedura aperta e di procedura ristretta

1. L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva con l'assunzione di apposita determinazione di approvazione da parte del responsabile del servizio interessato.
2. Per la disciplina del procedimento in esame si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

SEZIONE III

Procedura negoziata

Articolo 15

Procedura negoziata

1. Nei casi ed alle condizioni specifiche espressamente previste dalla legge, i contratti possono essere affidati mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione di bando di gara.

2. All'espletamento della gara ufficiosa provvede apposita commissione presieduta dal Dirigente dell'Ufficio gare e composta dal Responsabile dell'ufficio gare e dal responsabile unico del procedimento relativo all'appalto in questione; le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente designato dal presidente al momento dell'insediamento della commissione stessa.

3. Nel caso di assenza, impedimento od incompatibilità dei componenti della commissione diversi dal presidente, le funzioni corrispondenti sono svolte da altri dipendenti appartenenti allo stesso servizio di categoria immediatamente inferiore, o, in mancanza, da dipendenti di altro servizio, designati dal presidente al momento dell'insediamento della commissione.

CAPO III
Stipulazione e rogito
SEZIONE I
Atti preliminari alla stipulazione

Articolo 16
Atti preliminari alla stipulazione

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, è accertato:
 - a) che sia stata acquisita, ove prescritta dalla vigente legislazione, la certificazione antimafia di cui all'articolo 17;
 - b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'articolo 18;
 - c) che siano state depositate le spese contrattuali di cui all'articolo 19;
 - d) se trattasi di lavori pubblici, che sia stato sottoscritto il verbale attestante le seguenti condizioni: *1. la accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 2. la assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; 3. la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.*
 - e) che siano stati comunque effettuati gli adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 17
Documentazione antimafia

1. Nei casi previsti dalle leggi vigenti nella materia, prima della stipulazione dei contratti, sia in forma pubblica che privata, devono essere effettuati gli adempimenti necessari agli effetti della legislazione cosiddetta "antimafia".

Articolo 18
Cauzione definitiva

1. Salvo quanto previsto al Titolo III per particolari tipi di contratti, nei contratti stipulati nell'interesse del Comune è presentata, qualora non diversamente disposto dalla legge, idonea cauzione, in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo dedotto in contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più rispetto al credito dell'altro contraente, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:

- a) in denaro contante o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa, in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni stabili in prima ipoteca;
 - b) mediante fidejussione bancaria;
 - c) mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1. Nel caso di lavori, forniture e servizi in economia di valore inferiore o uguale a € 40.000,00 è facoltà dell'Amministrazione richiedere la suddetta cauzione definitiva.
 2. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratti, lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del contraente, dal responsabile del servizio interessato al contratto, valutato il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 19

Deposito per spese contrattuali

1. Le spese inerenti ai contratti sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Il Comune può assumere a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali:
 - a) quando trattasi di acquisire beni immobili;
 - b) quando l'altro contraente è una pubblica Amministrazione;
 - c) in caso di comodato di beni concessi ad Associazioni iscritte all'albo comunale delle Associazioni che il Comune promuove e sostiene.
3. Il deposito delle spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto.
4. I diritti di segreteria vengono applicati ai contratti stipulati sia in forma pubblica che per scrittura privata autenticata. Per i contratti di durata pluriennale l'ammontare dei diritti di segreteria deve commisurarsi sull'ammontare complessivo dei contratti stessi.
5. Per le spese contrattuali è compilata la relativa distinta, che è consegnata in copia all'altro contraente.

SEZIONE II

Stipulazione del contratto

Articolo 20

Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto avviene, di norma, in forma pubblica amministrativa. In particolare essa è obbligatoria quando la scelta del contraente è avvenuta con i sistemi della procedura aperta o ristretta.
2. I contratti conseguenti a procedura negoziata o conclusi a seguito di cottimo fiduciario possono stipularsi:
 - a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal Dirigente rappresentante il Comune (qualora il valore del contratto sia superiore ad € 40.000,00 o lo richieda la particolare complessità delle pattuizioni);

- b) per mezzo di obbligazione sottoscritta da chi presenta l'offerta;
 - c) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
 - d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
3. Nei casi previsti dal comma precedente il contratto è concluso in forma pubblica amministrativa ove tale forma sia suggerita dalla complessità delle clausole, o quando il contratto ha un valore pari o superiore a € 50.000, o quando occorre conferire ad esso il crisma della pubblicità o autenticità.
 4. In ogni caso è obbligatoria ed è richiesta a pena di nullità la forma scritta. Conseguentemente non può essere attribuito alcun rilievo giuridico ad atti impliciti, quali l'esecuzione spontanea da parte del fornitore.
 5. I termini entro i quali deve avvenire la stipulazione del contratto sono stabiliti in conformità alla legge.

Articolo 21

Cessione del contratto

1. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno espresso divieto in relazione a specifici tipi di contratto, la cessione del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, con provvedimento da adottarsi da parte dello stesso organo che ha adottato la determinazione a contrattare.

Articolo 22

Durata del contratto

1. I contratti hanno termini certi e incondizionati di scadenza e durata massima non superiore, per le spese ordinarie, a nove anni computando a tal fine anche l'eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato: non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune. E' nulla, pertanto, la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
2. In caso di contratti ad esecuzione continuativa si fa riferimento alle disposizioni di legge per i singoli tipi di contratto.

Articolo 23

Domicilio del contraente

1. L'altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, in Alghero presso la sede del Comune, lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni dei termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente al domicilio eletto. Eventuali modifiche del domicilio, da eleggersi all'interno del Comune di Alghero, avranno effetto solo dopo la notifica all'Amministrazione.
3. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al Sindaco del luogo del domicilio eletto o di chi ne fa le veci.
4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.

SEZIONE III
Rogito del contratto

Articolo 24
Ufficiale rogante

1. I contratti sono rogati, di norma, dal Segretario generale, o da chi lo sostituisce legalmente.
2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio:
 - a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
 - b) quando sia motivatamente previsto dal provvedimento a contrattare;
 - c) su richiesta dell'altra parte contraente, quando le spese gravino su di essa.
3. Il rogito avviene con l'osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabili.
4. Il Segretario generale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.
5. Il Segretario generale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.

Articolo 25
**Disposizioni in merito al contenuto
ed agli allegati del contratto**

1. Al contratto sono allegati i documenti ritenuti necessari in relazione all'oggetto del contratto. Nel caso di richiamo a deliberazioni, elaborati grafici o capitolati in vigore è sufficiente, se le parti lo consentono, farne menzione senza allegarli, in quanto sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono parte integrante del contratto stesso anche se materialmente non allegati e vengono depositati agli atti del servizio interessato.
2. E' sempre possibile inserire nel contratto quelle integrazioni necessarie alla migliore interpretazione ed esecuzione del medesimo.
3. I contratti contengono l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

Articolo 26
Adempimenti fiscali

1. Il Segretario generale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.

CAPO IV
Efficacia ed esecuzione dei contratti

SEZIONE I
Esecuzione ed efficacia del contratto

Articolo 27
Efficacia del contratto

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione, nel presupposto che si sia ottemperato ai prescritti adempimenti di legge.

2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate, il responsabile unico del procedimento, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, può disporre l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto, sotto riserva di verifica della sussistenza di tutte le condizioni per la stipulazione. In tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, competono tutte le spettanze pattuite in relazione alla prestazione svolta.
3. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza e sia richiesta quindi l'immediata esecuzione di prestazioni da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare situazioni di pericolo, il Responsabile competente può ordinare tali prestazioni in deroga alle norme del presente Regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza. La somma urgenza corredata dalla perizia giustificativa della spesa e dall'accertamento delle risorse atte a fronteggiarla è sottoposta ad approvazione della Giunta Comunale entro il termine di cui all'art. 191, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed è assoggettata a stipula contrattuale.

SEZIONE II

Esecuzione del contratto

Articolo 28

Modalità di pagamento del prezzo del contratto

1. Nei contratti per lavori, forniture, servizi e trasporti, il Comune non può assumere l'obbligo di fare pagamenti in acconto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un'unica soluzione dopo il collaudo o, comunque, dopo l'adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell'avanzamento dell'adempimento della prestazione.

Articolo 29

Cessione di credito e procura

1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
3. Si prescinde dall'atto pubblico o scrittura privata autenticata di cui al comma 2, nei casi in cui l'importo della cessione sia inferiore a € 10.000,00 e il cessionario sia un Istituto di credito o intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa. In questa ipotesi è sufficiente che la comunicazione dell'Istituto di credito sia notificata al Comune per il riconoscimento di cui al comma 1.
4. La notifica dell'atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.

Articolo 30

Revisione e adeguamento dei prezzi

1. I casi in cui è ammessa la revisione e l'adeguamento dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.

Articolo 31

Direzione dell'esecuzione e collaudo

1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato della direzione dell'esecuzione e delle funzioni di vigilanza deve adottare le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L'incaricato della direzione dell'esecuzione e della vigilanza sull'esecuzione del contratto informa tempestivamente il competente responsabile del servizio dei ritardi nella esecuzione della prestazione e su quant'altro possa influire sulla esecuzione della prestazione stessa.
3. Il soggetto incaricato della direzione e della vigilanza sull'esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni ai contratti stipulati senza l'autorizzazione dell'organo competente.
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo.
5. In mancanza di dipendenti dell'Ente esperti nelle materie oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nella determina a contrattare, può essere previsto che al collaudo si provveda con incarico a soggetti esterni, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 32

Decisione delle controversie

1. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.

TITOLO III

I CONTRATTI

CAPO I

Compravendita

Articolo 33

Alienazione e acquisto di beni

1. Le alienazioni di beni immobili avvengono, di regola, a seguito di pubblico incanto (o procedura aperta) con uno dei criteri previsti dalla normativa che disciplina la contabilità dello Stato. Il ricorso alla trattativa privata (o procedura negoziata) è consentito, in conformità alla normativa vigente, quando si verificano circostanze eccezionali che devono essere adeguatamente motivate.
2. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.

3. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per l'alienazione di beni mobili registrati e non, divenuti non più idonei all'uso.
4. I beni mobili, di cui al comma 3, possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro che ne facciano richiesta in seguito a pubblicazione di apposito avviso entro il 31 gennaio di ogni anno, se la gara ad evidenza pubblica è andata deserta o vi sono fondate ragioni per ritenere che vada deserta, nonché nei casi di cui all'articolo 40.
5. Il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento dei sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso il termine di ammortamento, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di valutazione.
6. In caso di vendita di beni da rottamare o eliminare, il Comune richiede all'assegnatario l'impegno a rispettare le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti previste dalla normativa di settore in vigore nel tempo.
7. L'alienazione o l'acquisizione dei beni di cui al presente articolo comporta l'aggiornamento del relativo inventario da effettuarsi con modalità operative fissate dal responsabile del servizio di riferimento.

Articolo 34 **Ipotesi particolari di alienazione di immobili a** **procedura negoziata**

1. Il ricorso alla procedura negoziata è consentito, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche per beni disponibili alla vendita il cui valore di stima non ecceda la somma di **€ 40.000,00** qualora per ragioni o circostanze speciali l'amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente. In tal caso sono affissi in luoghi pubblici avvisi informativi della volontà del Comune di alienare il bene oggetto di vendita.
2. In presenza di due o più offerte per lo stesso acquisto e sempre che non vi siano ragioni speciali per cui l'amministrazione ritenga conveniente trattare con una determinata persona **in special modo per il valore dell'offerta**, o sperimentare una procedura aperta, viene indetta, tra gli offerenti, procedura ristretta.
3. Il ricorso alla procedura negoziata è consentito, inoltre, anche nei seguenti casi purché il valore stimato non ecceda la somma di **€ 40.000,00** nei confronti di soggetti privati o di enti o associazioni, secondo le disposizioni che seguono.
4. Nei confronti di soggetti privati la procedura negoziata è consentita:
 - a) quando, per la particolare conformazione morfologica e collocazione sul territorio dell'area posta in vendita, appare evidente che l'interesse all'acquisto sia limitato ai proprietari confinanti, purché l'estensione del bene sia inferiore a **cento** metri quadrati;
 - b) quando si tratti di fabbricato di volume inferiore a **150** metri cubi, a favore dei proprietari dei fabbricati costruiti in aderenza.
5. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 4 la procedura negoziata è preceduta da apposito avviso, da pubblicarsi all'albo del Comune, e lo stesso è comunicato a tutti i proprietari confinanti, con la fissazione di un termine entro il quale esprimere la propria volontà di acquisire l'immobile in vendita. Scaduto il termine, il Comune invita gli interessati a presentare offerta per l'acquisto, stabilendo l'ora ed il luogo della gara, nonché fissando un prezzo a base di gara ed eventuali condizioni di preferenza, relative alla migliore attuabilità delle previsioni urbanistiche;

6. Nei confronti di enti o associazioni la procedura negoziata è consentita quando le stesse siano legalmente riconosciute o siano iscritte all'albo comunale delle associazioni e svolgano attività non commerciale o non lucrativa a favore della collettività.
7. Per le ipotesi previste al comma 6 la vendita è ammessa a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione d'uso stabilito di volta in volta nel contratto e fintanto che l'associazione stessa perduri. Apposita clausola risolutiva deve essere inserita nel relativo contratto. Il prezzo di cessione tiene conto dei vincoli da apporsi all'atto di alienazione.

Articolo 35 **Beni vincolati**

1. La vendita di beni immobili del demanio culturale, e di quelli vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità di autorizzazione, prelazione o di liberazione dal vincolo, previste dalla normativa vigente in materia.
2. La vendita dei beni di cui al comma 1, subordinatamente all'espletamento delle formalità di cui allo stesso comma, può essere effettuata direttamente agli enti territoriali qualora ricorrano obiettivi di tutela e valorizzazione del bene, o altre speciali circostanze da indicare nel provvedimento di alienazione.
3. Il prezzo della compravendita è determinato con le modalità di cui all'articolo 39.

Articolo 36 **Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione**

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita.

Articolo 37 **Prezzo della compravendita**

1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili è determinato con perizia di stima a firma del responsabile del servizio competente o di un altro dipendente incaricato dal responsabile della struttura organizzativa interessata al contratto o, nei casi di particolare complessità da indicare nel provvedimento di incarico, da un perito appositamente incaricato.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.

Articolo 38 **Forme di pubblicità**

1. La vendita di beni immobili, qualunque sia la forma per la scelta del contraente, è preceduta da adeguata pubblicità da stabilire nella determinazione a contrattare, in ragione del valore del contratto.
2. E' prescritta in ogni caso la pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune.

CAPO II Permuta

Articolo 39 **Permuta**

1. Al contratto di permuta si applicano le norme del contratto di compravendita, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione del prezzo, devono essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.

CAPO III Donazione

Articolo 40 Donazione

1. Il Comune può effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti, nella sola ipotesi di accertata presenza di un rilevante motivo di pubblico interesse ad effettuare l'attribuzione patrimoniale.
2. La donazione di beni immobili è ammessa a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione d'uso di pubblico interesse all'immobile medesimo. Apposita clausola risolutiva dovrà essere inserita nel relativo contratto.
3. Per le donazioni di carità o di beneficenza è fatto rinvio al regolamento sui contributi, configurandosi le stesse come provvedimenti di natura concessoria.

CAPO IV Locazione ed affitto

Articolo 41 Durata e condizioni della locazione e dell'affitto

1. La durata della locazione e dell'affitto, nei casi in cui non è determinata dalla legge, può essere fissata, con la determinazione a contrattare.
2. La determinazione a contrattare stabilisce le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto e al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici, nonché le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare l'adempimento delle condizioni imposte.

Articolo 42 Elenco dei beni locati o affittati

1. L'Ufficio Patrimonio del Comune tiene ed aggiorna annualmente l'elenco dei contratti di locazione o in affitto stipulati dal Comune e le relative scadenze.

Articolo 43 Modalità per la determinazione del canone

1. In mancanza di disposizioni normative, il canone di locazione o di affitto è fissato con perizia di stima redatta con le modalità previste dall'articolo 37, comma 1.

Articolo 44 Locazione di immobili urbani

1. Le locazioni degli immobili, ad uso abitativo e ad uso diverso di quello dell'abitazione, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
2. Nei contratti di locazione degli immobili ad uso diverso da quello abitativo deve essere inserita la clausola dell'obbligo dell'aggiornamento annuale del canone.
3. Per immobili ad uso diverso da quello abitativo se concessi ad associazioni senza scopo di lucro o a cittadini associati per finalità di interesse, è possibile prevedere che il canone sarà corrisposto mediante interventi di

manutenzione e/o riqualificazione del bene stesso o mediante attività di interesse sociale, di importo corrispondente.

CAPO V Comodato

Articolo 45

Contratto di comodato

1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali, da indicare nel provvedimento a contrattare.
2. Nel contratto di comodato è previsto l'obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, quando il Comune ha necessità di servirsene.

CAPO VI

Assicurazione

Articolo 46

Assicurazioni obbligatorie

1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:
 - a) incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti ed attrezzature di proprietà comunali;
 - b) responsabilità civile per tutti gli immobili di cui ha comunque la disponibilità;
 - c) ove possibile, incendio e furto di tutti i beni mobili di cui ha comunque la disponibilità;
 - d) infortuni per amministratori che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'Ente per attività istituzionali e per dipendenti che utilizzino mezzi di trasporto propri, se regolarmente autorizzati, o dell'Ente per attività di servizio.
2. La struttura organizzativa competente tiene ed aggiorna un apposito registro in cui annotare i contratti di assicurazione stipulati dal Comune e le relative scadenze.

CAPO VII

Transazione

Articolo 47

Limiti alla transazione

1. Il Comune, per prevenire una lite che sta per sorgere o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull'esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.
2. La transazione, mentre è immediatamente impegnativa per l'altra parte, lo diventa per il Comune solo dopo l'efficacia della determinazione a contrattare.

CAPO VIII

Contratto d'opera

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 48

Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale.

1. Per quanto attiene alle modalità di scelta del prestatore d'opera intellettuale si rinvia a quanto disciplinato dalle normative vigenti nonché al Regolamento comunale in materia di acquisizioni di servizi in economia.

SEZIONE II

Contratto di prestazione d'opera professionale

Articolo 49

Clausole necessarie del contratto d'opera

1. Il contratto d'opera, di cui all'articolo 2222 del codice civile, contiene necessariamente:
 - a) l'oggetto della prestazione richiesta;
 - b) il corrispettivo dovuto al prestatore d'opera;
 - c) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
 - d) la penale per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lettera f);
 - e) l'indicazione della struttura e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
 - f) il recesso automatico del Comune, con salvezza dei danni da recuperare a carico dell'altro contraente, qualora la prestazione non sia resa entro il periodo, da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi della precedente lettera c).

Articolo 50

Clausole necessarie del contratto di prestazione d'opera professionale

1. Il contratto di prestazione d'opera professionale deve contenere le clausole di cui all'articolo 49 in quanto compatibili con la natura della specifica prestazione dedotta in contratto.
2. Nel contratto di prestazione d'opera professionale è prevista la determinazione del corrispettivo sulla base delle tariffe professionali, ove esistenti, comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l'eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti. Il corrispettivo non può mai essere determinato forfettariamente, ma deve essere determinato proporzionalmente all'attività svolta.
3. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d'opera professionale il Comune può ricorrere ai disciplinari tipo e relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.

CAPO IX

Appalti

Articolo 51
Principi generali

1. Il Comune applica agli appalti di lavori, di forniture di beni e servizi la disciplina prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale specifica.
2. In particolare applica, anche in assenza o in caso di inadeguato recepimento operato dal legislatore nazionale, la seguente normativa comunitaria:
 - a. i regolamenti;
 - b. le direttive che contengono prescrizioni incondizionate e sufficientemente precise;
 - c. la documentazione indicata nei contratti medesimi.

TITOLO IV
**CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE
E DI SERVIZI PUBBLICI**

CAPO I
**Concessione di costruzione
e gestione di lavori pubblici- Partenariato Pubblico Privato**

Articolo 52
Concessione di costruzione e gestione

1. Nella concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici e in generale nel partenariato Pubblico Privato, la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di costruire e gestire l'opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.
2. La determinazione a contrattare contiene adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all'istituto della concessione.
3. Per l'affidamento della concessione il Comune ricorre ad uno dei modi di scelta dei contraenti, nel rispetto delle disposizioni dello Stato e dell'UE, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

CAPO II
Concessione di servizi pubblici

Articolo 53
Concessione di servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera di provvedere alla gestione dei servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, nella ricorrenza dei presupposti previsti per legge.
2. La deliberazione, di cui al comma 1, deve essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario
3. Per l'ottenimento della concessione dei servizi pubblici, l'impresa dovrà dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso dell'utenza.

Articolo 54

Contenuti della convenzione

1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali disciplina:
 - a) le caratteristiche del servizio erogato, con particolare riguardo all'efficacia, efficienza e qualità del servizio nonché ai tempi, la misura e le modalità della sua erogazione;
 - b) le tariffe praticate;
 - c) la vigilanza da parte del Comune sul funzionamento del servizio;
 - d) il canone eventualmente dovuto al Comune per la concessione oppure l'entità della partecipazione del Comune agli utili dell'impresa, in rapporto anche all'impegno economico e/o finanziario assunto dal concessionario.
 - e) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
 - f) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili o degli impianti;
 - g) le penalità per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione;
 - h) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle controversie;
 - i) le modalità di esercizio della facoltà di riscatto;
 - j) ogni altro aspetto rilevante ai fini della disciplina del rapporto, nella preminente considerazione dell'interesse pubblico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 55

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: il "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune" e tutte le normative comunali o le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.